

- dott. Prof. Pellegrino Copaldo, avv. Prof. Franco Carbonetti, avv. Stefano D'Ercole, in relazione al reato di cui al capo C) con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta.

Con sentenza sempre del 25 novembre 2000 il GIP presso il Tribunale di Perugia ha, per converso, disposto di non doverci procedere nei confronti del dott. Geronzi Cesare, del dott. Cragnotti Sergio e, limitatamente al capo D), del dott. Ivo Greco.

* * *

Lo scrivente commissario giudiziale, nella richiamata propria relazione, aveva considerato contraddittoria la costruzione logico-giuridica posta alla base della richiesta del rinvio a giudizio e, conseguentemente, aveva ritenuto di rinviare ogni ulteriore valutazione all'esito della pronuncia del GIP.

Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare hanno aggiunto poco a quanto contenuto nella requisitoria dell'Ufficio del P.M.

Sarà, pertanto, la fase dibattimentale, secondo la nuova norma costituzionale sul "giusto processo", il momento deputato alla formazione della prova.

* * *

L'art. 240 l.f. stabilisce che il commissario giudiziale è l'organo legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel titolo VI° della stessa legge.

Come è noto, la costituzione di parte civile nel processo penale è strumentale all'acquisizione del titolo necessario ad esercitare